Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 9 febbraio 1959

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

RINVIO DI CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO

La 1ª seduta comune della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, fissata per giovedì 12 febbraio 1959 alle ore 16,30, per procedere alla votazione per la nomina di sette componenti il Consiglio superiore della Magistratura, è rinviata a giovedì 5 marzo 1959, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Il Presidente della Camera dei Deputati
LEONE

(707)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 gennaio 1959, n. 14.
Disposizioni in materia di assegni familiari e di integrazione guadagni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1958, gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'industria della Cassa unica degli assegni stessi, nonchè gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono determinati nelle misure previste dalle tabelle *A* ed *I* annesse alla presente legge.

Nulla è innovato alla norma di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1958, n. 250, agli effetti del computo del contributo nei confronti dei pescatori.

Art. 2.

A decorrere dal 1° maggio 1958, gli assegni familiari del settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

Dalla stessa data il contributo dovuto dai datori di lavoro del settore medesimo è stabilito nella misura del 21 per cento sulla retribuzione lorda corrisposta al lavoratori nell'ambito dei massimali vigenti.

A decorrere dal 1° giugno 1958 il contributo medesimo è determinato nella misura prevista dalla predetta tabella *C*.

Art. 3.

A decorrere dal 1° maggio 1958 il contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è ridotto allo 0,65 per cento sulla retribuzione corrisposta agli operai e determinata nei modi e nei limiti stabiliti ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

Il disavanzo della particolare gestione relativa alle integrazioni salariali previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 523, e successive modifiche e proroghe, a favore dei lavoratori dell'alta Italia è addebitato alla Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria.

Art. 4.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — VIGORELLI — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

TABELLA *A*

Assegni familiari e relativo contributo per l'industria

(*Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato* 6 *maggio* 1947, *n.* 563, *e successive modificazioni*)

A) *Assegni settimanali*

(Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1 × 2, di 1 × 4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	1.068	762	330

B) *Contributo*

(a carico del datore di lavoro)

Misura: 38 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

Limite minimo: L. 500 giornaliere.
Limite massimo:
per gli uomini L. 1000 giornaliere;
per le donne L. 800 giornaliere.

TABELLA *C*

Assegni familiari e relativo contributo per il commercio e le professioni ed arti

(*Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato* 6 *maggio* 1947, *n.* 563, *e successive modificazioni*).

A) *Assegni mensili*

(Ragguagliabili a giornata o a quindicina, secondo il rapporto di 1:26 e di 1:2 rispettivamente, ed a settimana moltiplicando l'assegno giornaliero per sei, fermo restando, qualora il rapporto di lavoro sia di durata inferiore al mese, che non si può superare, in ogni caso e proporzionalmente, l'importo dell'assegno mensile, quindicinale e settimanale).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati ed operai	**4.628**	**3.302**	**1.430**

B) *Contributo*
(a carico del datore di lavoro)

Misura: 25,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

Limite minimo: L. 500 giornaliere.
Limite massimo:

per le retribuzioni riferite a mese	L.	22.500
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	»	11.250
per le retribuzioni riferite a settimana	»	5.625
per le retribuzioni riferite a giornata	»	900

TABELLA *I*

Assegni familiari e relativo contributo per i giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con aziende editoriali.

(Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni).

A) *Assegni mensili*
(Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di 1:26).

Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
4.628	3.302	1.430

B) *Contributo*
(a carico del datore di lavoro)

Misura: 27 per cento sulla retribuzione lorda.

C) *Ammontare della retribuzione assoggettabile a contributo*

Limite minimo: L. 500 giornaliere.
Limite massimo: L. 26.000 mensili.

Visto,
Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
VIGORELLI

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1958.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Casamicciola (Napoli).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 18 novembre 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Casamicciola;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casamicciola;

Vista l'opposizione prodotta dal comune di Casamicciola contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo stesso, non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che il territorio predetto oltre a costituire con i suoi incomparabili paesaggi un quadro naturale di non comune bellezza panoramica con caratteristici complessi di valore estetico e tradizionale, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Casamicciola, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Casamicciola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 maggio 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

Stralcio verbale della nona seduta

L'anno millenovecentocinquantaquattro, addì diciotto del mese di novembre alle ore undici in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Campania di Napoli, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

Ordine del giorno

(*Omissis*).

ISOLA DI ISCHIA — Estensione del vincolo d'insieme a tutto il territorio dei comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti riguardanti il comune di Napoli, la Commissione passa a trattare la questione dell'estensione dei vincoli d'insieme tutto il territorio dell'isola di Ischia (comuni di Casamicciola, Barano d'Ischia, Forio d'Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana); posta all'ordine del giorno

Intervengono a questo punto alla riunione, i sindaci dei Comuni interessati e precisamente

l'avv Vincenzo Mazzella, sindaco di Forio di Ischia,

dott Leonardo Monti, sindaco di Lacco Ameno;

geom Pietro Carlo Matteia, sindaco di Serrara Fontana,

sindaco di Barano d'Ischia, rappresentato dal sindaco di Serrara Fontana,

Antonio Castagna, sindaco di Casamicciola

L'ing Rusconi nel far presente che allo stato attuale solo parte di detti Comuni è vincolata, illustra ai convenuti la necessità di estendere su tutta l'isola di Ischia il vincolo, allo scopo di poter assicurare la necessaria tutela delle bellezze naturali e panoramiche dell'Isola.

Aggiunge che, una volta imposto il vincolo d'insieme su tutto il territorio, sarà cura della Soprintendenza provocare dal Ministero con la maggiore sollecitudine, la redazione del piano territoriale paesistico.

L'avv. Mazzella, pur plaudendo all'iniziativa della Soprintendenza e pur convenendo sulla necessità di salvaguardare le bellezze naturali e panoramiche dell'Isola, tiene a precisare che non bisogna dimenticare le varie esigenze di ogni singolo Comune Bisogna tener conto — egli dice — delle evoluzioni della vita e della naturale espansione di ogni singolo Comune e pertanto, un piano territoriale paesistico redatto in termini schematici non potrebbe apportare alcun vantaggio ai Comuni amministrati Aggiunge infatti che il piano territoriale paesistico non deve prevedere zona di assoluto divieto di costruzione perchè, come si è dimostrato con il vigente piano territoriale paesistico, in alcuni casi è stato necessario concedere deroghe perchè è inammissibile che la vita e l'espansione di un Comune possano essere fermate da un piano territoriale paesistico.

Lo stesso propone che prima di procedere all'espansione del vincolo di insieme su tutta l'Isola venga redatto il nuovo piano territoriale paesistico da sottoporsi preventivamente al parere dei sindaci e, una volta approvato il piano territoriale paesistico dal Comune, si dia corso all'imposizione del vincolo

Il prof Chiaromonte risponde che comprende e giustifica le preoccupazioni dell'avv. Mazzella ma deve chiarire che ai sensi di legge è necessario imporre preventivamente il vincolo prima di procedere alla redazione del piano paesistico.

L'ing Rusconi e l'ing Schioppa affermano che le considerazioni del sindaco sono giuste e saranno tenute presenti nella redazione del piano territoriale paesistico il quale è indispensabile, oltre che per assicurare la adeguata tutela paesistica e panoramica, anche per dare la possibilità al privato di sapere, preventivamente, dove e in che misura potrà costruire.

Il sindaco di Casamicciola si associa a quanto esposto dal sindaco di Forio, egli non è contrario, in linea di massima alla estensione del vincolo su tutta l'Isola però desidera che il vincolo stesso non debba rappresentare un eccessivo legame allo sviluppo del Comune Anche egli desidera che sia redatto, preventivamente, il piano territoriale paesistico da sottoporre al parere di ogni Comune prima dell'imposizione del nuovo vincolo.

Il dott Ceriani risponde che ritiene infondate le preoccupazioni dei sindaci perchè la Commissione non intende affatto ostacolare lo sviluppo edilizio e turistico ma soltanto disciplinare detto sviluppo per la salvaguardia delle bellezze naturali e panoramiche dell'Isola Per poter far ciò è indispensabile, ovviamente, vincolare le zone non ancora sottoposte alla tutela della legge. Successivamente si redigerà, con la migliore sollecitudine, di intesa con i Comuni il piano territoriale paesistico, tenendo presenti le considerazioni e le richieste dei sindaci interessati

Dopo ampie discussioni i sindaci tengono a mettere a verbale la seguente dichiarazione:

« I sindaci dell'isola di Ischia, allo stato, non sentono di poter dare il loro consenso alla estensione del vincolo a tutto il territorio dei Comuni da essi amministrati. Prima di esprimere definitivamente il loro parere chiedono che l'apposita Commissione del piano territoriale paesistico, la quale già da tempo ha iniziato i suoi lavori, voglia sottoporre — preventivamente — ad essi le zone e le relative limitazioni che interessano il territorio dei loro Comuni ad essa Commissione, ritenute suscettibili di vincolo e di limitazioni ».

La Commissione udita la dichiarazione dei sindaci, ritiene che pur tenendo nella debita considerazione in sede di redazione del piano territoriale paesistico, quanto è stato fatto presente dai sindaci interessati è necessario estendere il vincolo all'intero territorio di tutta l'isola di Ischia e propone al soprintendente di voler curare, con sollecitudine, i relativi provvedimenti di vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

Esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la seduta si scioglie alle ore 14,30 circa.

Il presidente: CHIAROMONTE

Il segretario. dott. Vittorio PERITO

(637)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1958.

Determinazione del contingente di melasso di canna da importare nel 1959 in esenzione da dazio per la fabbricazione di foraggi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di melasso di canna destinato alla fabbricazione dei foraggi melassati, da importare in esenzione da dazio ai sensi della nota alla voce 162 della tariffa dei dazi doganali di importazione, è fissato per l'anno 1959 in tonnellate quindicimila.

Art. 2.

Per la concessione dell'agevolazione saranno osservate le norme stabilite dal decreto Ministeriale 5 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1953, registro n. 11 Finanze, foglio n. 322.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1958

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1959
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 320. — BENNATI

(669)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1959.

Cessazione dalla carica del direttore della Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, che reca norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 febbraio 1951, n. 67, che reca norme per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ai territori della Puglia, della Lucania e del Molise e istituisce, presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, una Sezione speciale per la riforma fondiaria;

Vista la legge 9 luglio 1957, n. 600, che reca disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli enti e sezioni di riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano;

Visto il decreto Ministeriale in data 11 aprile 1951, con il quale il dott. Daniele Prinzi è stato nominato direttore della Sezione riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

Vista la deliberazione adottata in data 15 settembre 1958 dal Consiglio della predetta Sezione, con la quale, in relazione ad interessi pubblici ben delineati, si chiede di non determinare soluzioni di continuità nella direzione della stessa, affidata al prof. dott. Decio Scardaccione, da oltre due anni, da quando cioè, al dott. Prinzi venne affidato un incarico da espletare all'estero;

Considerato che con la deliberazione stessa, si chiede anche che il dott. Daniele Prinzi cessi dal ricoprire la carica di direttore della Sezione;

Ritenuta la urgente necessità, nell'interesse della Sezione speciale, che sia regolarizzata la situazione della direzione per consentirle lo stabile esercizio delle funzioni e la prosecuzione dell'attuazione dei programmi di attività;

Decreta:

Il dott. Daniele Prinzi cessa dalla carica di direttore della Sezione per la riforma fondiaria presso l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.

Roma, addì 27 gennaio 1959

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(673)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Castellano, site nell'ambito del comune di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno per la protezione delle bellezze naturali nella adunanza del 7 febbraio 1957, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Castellano, site nell'ambito del comune di Ascoli Piceno;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Ascoli Piceno;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode un'ampia veduta dell'antico centro ascolano;

Decreta:

Le sponde del fiume Castellano, site nel territorio del comune di Ascoli Piceno, sono comprese nella zona così delimitata: ponte di Porta Maggiore, strada Tranquilli, piazzale Caldaie, strada comunale di sponda destra fino alla chiesa Madonna del Ponte, strada Castel Trosino, strada Vicinale, sponda sinistra del Castellano dal ponte di Porta Cartara lungo le mura, strada della Fortezza, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ascoli Piceno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 gennaio 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
ROMANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ascoli Piceno

Verbale n. 10

Oggi 7 febbraio 1957 a seguito di regolare convocazione si è riunita in Grottammare alle ore 10, presso la sede dell'Amministrazione comunale la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ascoli Piceno per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento sul seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) ASCOLI PICENO Sponda del Castellano.

(*Omissis*).

ASCOLI PICENO - Sponda del Castellano.

Il soprintendente riferisce che a seguito della richiesta di costruzione di cui all'esposto Antodicola e di altri simili, si è presentata la necessità di riesaminare il vincolo già posto con

il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954 per integrarlo eventualmente con una fascia di terreno comprendente anche la sponda destra del Castellano e ciò per evidenti ragioni di interesse paesistico, comprendente detta località punti di vista di notevole importanza panoramica verso l'antico centro ascolano, caratteristico e tradizionale.

Il rappresentante dell'Amministrazione comunale di Ascoli Piceno, riconosce giuste le osservazioni del soprintendente e riferisce che l'Amministrazione comunale, vivamente preoccupata di salvaguardare appunto questo interesse ha già provveduto a segnare sul piano regolatore una ampia zona di verde per integrare il vincolo posto con il citato decreto Ministeriale

Esaminata detta planimetria la Commissione, preso atto di quanto esposto dal soprintendente e riferito dall'assessore ai lavori pubblici conferma l'importante interesse dell'area come sopra indicata nel piano regolatore di Ascoli Piceno ed alla unanimità delibera di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ascoli Piceno l'area come di seguito descritta perchè di notevole interesse pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497.

Detta località comprende infatti punti di vista accessibili al pubblico dai quali si gode una ampia veduta panoramica dell'antica città di Ascoli Piceno avente caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale

Confini: ponte di Porta Maggiore, strada Tranquilli, piazzale Caldaie, strada comunale di sponda destra sino alla chiesa Madonna del Ponte, strada Castel Trosino, strada Vicinale, sponda sinistra del Castellano dal ponte di Porta Cartara lungo le mura, strada della Fortezza, come meglio indicato nella allegata planimetria (zona verde).

Proseguendo la discussione sull argomento in oggetto, il presidente della Commissione chiede al rappresentante del comune di Ascoli Piceno se l'Amministrazione comunale intende trasferire in altra località i pubblici scarichi attualmente sistemati, con evidente danno lungo le sponde del Castellano.

L'assessore ai lavori pubblici riferisce che la questione è allo studio e che non appena possibile il Comune disporrà in merito.

L'ing. Tavoletti in rappresentanza della categoria degli industriali conferma la opportunità e la necessità che gli attuali scarichi vengano trasferiti altrove, purchè però l'Amministrazione comunale elimini l'inconveniente per cui attualmente chi ha necessità di portare rifiuti al pubblico scarico deve ricorrere ai privati e ai frontisti che naturalmente fanno valere i propri diritti

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare la Commissione termina i suoi lavori alle ore 13

Il presidente O MAZZOCCHI

Il segretario DI FRANCESCO

(638)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 6 febbraio 1959:

Miletti Francesco, notaio residente nel comune di Savignano di Puglia, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Montecalvo Irpino, stesso distretto,

Gagliardi Antonio, notaio residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Montella, stesso distretto,

Cestone Giuseppe, notaio residente nel comune di Andretta, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Calitri, stesso distretto,

Colombo Marcello, notaio residente nel comune di Morgex, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto;

Grilli Tiziano, notaio residente nel comune di Arcidosso, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Popoli, distretto notarile di Teramo,

de Luca Marco, notaio residente nel comune di San Bartolomeo in Galdo, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Volpiano, distretto notarile di Torino;

Torelli Rinaldo, notaio residente nel comune di Dego, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Gavi, distretto notarile di Alessandria;

Stracquadaneo Giovanni, notaio residente in Gallina, frazione del comune di Reggio Calabria, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Sortino distretto notarile di Siracusa;

Canali Domenico, notaio residente nel comune di Carpineti, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Castelnuovo ne' Monti, stesso distretto;

Coiro Luigi, notaio residente nel comune di Sant'Arsenio, distretto notarile di Lagonegro, è trasferito nel comune di Teggiano, stesso distretto;

Trapuzzano Francesco, notaio residente nel comune di Nicastro, è trasferito nel comune di Gizzeria, distretto notarile di Nicastro;

La Gamba Giuseppe, notaio residente nel comune di Orbetello, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano;

Raja Giuliana, notaia residente nel comune di Marineo, distretto notarile di Palermo, è trasferita nel comune di Giussano distretto notarile di Milano;

Bortoluzzi Giuseppe, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Varese, stesso distretto,

Dalla Costa Antonio, notaio residente nel comune di Badia Calavena, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Peschiera del Garda, stesso distretto,

Bisantis Gaetano, notaio residente nel comune di Tiriolo, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Catanzaro;

Tesserini Paolo, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Piombino, distretto notarile di Livorno;

Turchetto Rosanna, notaia residente nel comune di Vedelago, distretto notarile di Treviso, è trasferita nel comune di Cornuda, stesso distretto;

Pedrelli Vicino, notaio residente nel comune di Riolo Bagni, distretto notarile di Ravenna, è trasferito nel comune di Sogliano al Rubicone, distretto notarile di Forlì;

Roselli Vincenzo, notaio residente nel comune di Sava, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Cesena, distretto notarile di Forlì;

Pojani Verano, notaio residente nel comune di Ostra, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna;

Gaudio Nicola, notaio residente nel comune di Alife, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Piedimonte d'Alife, stesso distretto;

Lupi Eugenio, notaio residente nel comune di Recoaro Terme, distretto notarile di Vicenza, è trasferito nel comune di Bassano del Grappa, stesso distretto;

Sconocchia Mario, notaio residente nel comune di Radicofani, distretto notarile di Siena, è trasferito nel comune di Magione, distretto notarile di Perugia;

Pesce Nicola, notaio residente nel comune di Lagonegro, è trasferito nel comune di Amalfi, distretto notarile di Salerno;

Della Monica Giovanni, notaio residente nel comune di Pollica, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Cava dei Tirreni, stesso distretto.

(674)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del « Consorzio obbligatorio fra tutti i produttori di cedro della provincia di Cosenza », con sede in Diamante.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, in data 30 dicembre 1958, il dott Luigi Sorrentino, Ispettore generale del ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato commissario governativo del « Consorzio obbligatorio fra tutti i produttori di cedro della provincia di Cosenza », con sede in Diamante

(549)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

rasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Sperlonga.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 22 gennaio 1959, stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita i beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 130,50 sita nella piaggia di Sperlonga, riportata in catasto al foglio n. 9, particella n 27, del comune di Sperlonga.

612)

rasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Marina di Ascea.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di conerto con il Ministro per le finanze, in data 21 gennaio 1959, e tata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita i beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 28 824, sita ella spiaggia di Marina di Ascea, riportata in catasto al oglio n 16, particelle numeri 16/*a* - 52 - 53 e 54, del comune i Ascea

613)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sutrio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1959, egistro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 45, è stato approvato piano regolatore generale del comune di Sutrio (Udine)

Copia di tale decreto, munita del visto di conformita ll'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera isione del pubblico, a termini dell'art 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150

490)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identifica ione per metalli preziosi della cessata ditta Corti Rodolfo già sercente in Firenze, via Volterrana, 28.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 200-FI

600)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza ociale in data 23 gennaio 1959, è stata disposta la revoca del onsiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della ocietà cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede n Volta Bresciana (Brescia), costituita con atto in data 19 noembre 1956 a rogito notaio dott. Barca, ed è stato nominato ommissario governativo il rag. Paolo Rubagotti per il peiodo di quattro mesi dalla data del decreto stesso

509)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rocchetta e Croce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1959, registro n. 2 Interno, foglio n 165, il comune di Rocchetta e Croce (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 950 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 febbraio 1959

1 Dollaro USA	620,695
1 Dollaro canadese	637,725
1 Franco svizzero	144,02
1 Corona danese	90,07
1 Corona norvegese	87,45
1 Corona svedese	120,01
1 Fiorino olandese	164,63
1 Franco belga	12,426
100 Franchi francesi	126,615
1 Lira sterlina	1741,062
1 Marco germanico	148,56
1 Scellino austriaco	23,94

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968)

(3ª *pubblicazione*) Avviso n 25.

In applicazione dell'art 4 del decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, dell'art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico, è stato denunciato lo smarrimento dei sotto indicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % (1968)

N. 60 117	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N 07/9 240 465 al N. 07/9 240 468)	L. 20 000
» 122 823	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N. 07/2 456 441 al N 07/2 456 460)	» 100 000
» 28.382	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N 06/2 838 101 al N 06/2 838 200)	» 500 000
» 24.762	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N 04/4 952 201 al N. 04/4 952 400)	» 1 000 000
» 24.763	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N 04/4 952 401 al N 04/4 952 600)	» 1 000 000
» 24.764	(numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo dal N 04/4 952 601 al N 04/4 952 800)	» 1 000 000
		L. 3 620 000

rilasciati dalla Tesoreria provinciale di Milano e denunciati smarriti dalla signora Beltrami Pierina, nata a Miasino il 27 febbraio 1885 e domiciliata a Milano in via Bramante n 7.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti

Roma, addì 10 gennaio 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(123)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione

2° *Semestre* 1958 *valevole pel* 1° *Semestre* 1959

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50 % (1906)	67,70	65,95	61,11	59,36
2	» 3,50 % (1902)	65,20	63,45	58,86	57,11
3	» 5 % (1935)	98 —	95,50	88,45	85,95
4	Redimibile 3,50 % (1934)	87 —	85,25	78,48	76,73
5	» 3,50 % (Ricostruzione)	82,90	81,15	74,79	73,04
6	» 5 % »	94,50	92 —	85,30	82,80
7	» 5 % (1936)	98,75	96,25	89,13	86,63
8	» 5 % Riforma Fondiaria	90,10	87.60	81.34	78.84
9	Prestito Redimibile Trieste 5 %	90 —	87,50	81,25	78,75
10	Redimibile 5 % (Beni Estero)	89,60	87,10	80,64	78,39
11	Buoni del Tesoro Novennali 5 % Scadenza 1° aprile 1959	104,90	102,40	94,66	92,16
12	» » » » 5 % » 1° aprile 1960	102,40	99,90	92,41	89,91
13	» » » » 5 % » 1° gennaio 1961	101.70	99,20	91,78	89,28
14	» » » » 5 % » 1° gennaio 1962	101,50	99 —	91,60	89,10
15	» » » » 5 % » 1° gennaio 1963	101,45	98,95	91,56	89.06
16	» » » » 5 % » 1° gennaio 1964	101,30	98,80	91,42	88,92
17	» » » » 5 % » 1° aprile 1965	101,30	98,80	91,42	88.92
18	Buoni Tesoro Novennali 5 % - Scadenza 1° aprile 1966	101,35	98,85	91,47	88,97
19	Buoni Tesoro Novennali 5 % scadenza 1-1-1968	100,70	98,20	90,88	88,38
20	Obbligazioni Strade Ferrate Meridionali 3 %	100 —	98,50	90,15	88,65
	Titoli garantiti dallo Stato e assimilati				
21	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	51 —	49,50	46,05	44,55
22	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 4 %	77 —	75 —	69,50	67,50
23	» speciale Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	74,87	73 —	67.57	65.70
24	» ordinario Credito Comunale e Provinciale 3,75 %	87,87	86 —	76,27	77,40
25	Prestito Unificaro Città di Napoli 5 %	64,70	62,20	58,48	55,98
26	Consorzio Credito per le Opere Pubbliche 5 %	92,10	89,60	83,14	80,64
27	» » » » - Serie Speciale R. E. 5,50 %	101,95	99,20	92,03	89,28
28	» » » » - Serie trentennale 6 %	99,90	96,90	90,21	87,21
29	» » » » - Serie speciale quinquennale 6 %	102,40	99,90	92,91	89,91
30	» » » » - Serie Elettriche FF. SS. 4,50 %	92,40	90,15	83,39	81,14
31	» » » » - Serie Elett. FF. SS. 5 % (IV E)	95,50	93 —	86,20	83,70
32	» » » » - FF. SS. (serie speciali 52) 5,50 %	96,95	94,20	87,53	84,78
33	» » » » - FF. SS. (serie speciali 53) 5,50 %	97,05	94,30	87,62	84,87
34	» » » » - FF. SS. (Serie speciali 55) 5,50 %	97,55	94,80	88,07	85,32
35	» » » » - Serie Città di Roma 5 % (1ª emissione)	92,60	90,10	83,59	81,09
36	» » » » - Serie Città di Genova 5 %	100,50	98 —	90,70	88,20
37	» » » » - Serie Città di Roma 5 % (2ª emissione)	90 —	87,50	81,25	78,75
38	» » » » - Serie Città di Milano 5 % (1ª emissione)	97 —	94,50	87,55	85,05
39	» » » » - Serie Città di Milano 5 % (2ª emissione)	91,30	88,80	82,42	79,92
40	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949)	105,70	103,20	95,38	92,88
41	I. R. I. Mare 5 % (optate) 1949	105,50	103 —	95,20	92,70
42	I. R. I. Meccanica 5,50 %	102,75	100 —	92,75	90 —
43	I. R. I. Meccanica (optate) 5,50 %	102,35	99,60	92,39	89,64
44	I. R. I. Elettricità (serie speciale) 6 %	112,20	109,20	101,28	98,28
45	I. R. I. Elettricità (serie speciale) 6 % (optate)	102,30	99,30	92,37	89,37
46	I. R. I. Elettricità 5,50 %	108,25	105,50	97,70	94,95
47	I. R. I. Elettricità 5,50 % (optate)	93,25	90,50	84,20	81,45
48	I. R. I. 6 % (Ventennale)	100 —	97 —	90,30	87,30
49	I. R. I. 6 % (1954)	101 —	98 —	91,20	88,20
50	I. R. I. 6 % (1956)	100,30	97,30	90,57	87,57

Segue: **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

1° *semestre* 1958 *valevole pel* 2° *semestre* 1959

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
51	I. R. I. Sider 5,50 % - Emissione 1953	97,25	94,50	87,80	85,05
52	ENI - Petrolio 6 % - 1956	100,10	97,10	90,39	87,39
53	ENI - Petrolio 6 % - 1957	100,20	97,20	90,48	87,48
54	Industrializzazione Sicilia - I. R. F. I. S. 5 %	94,10	91,60	84,94	82.44
55	I. R. I. 1952 5,50 %	98,45	95,70	88,88	86,13
56	I. R. I. 1957 6 %	102,35	99,35	92,42	89,42
57	I. R. I. 1958 6 %	100,70	97,70	90,93	87,93
58	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	102 —	99 —	92,10	89,10
59	» » » » 6,50 %	108,35	105,10	97,84	94,59
60	Azioni A. N. I. C.	2.633 —	2.630 —	2.370 —	2 367 —
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
61	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 5 % (IX)	91,70	89,20	82,78	80,28
62	» » » » » 5 %	89,55	87,05	80,85	78,35
63	» » » » » 4 %	75,60	73,60	68,24	66,24
64	» » » » » 3,50 %	74,25	72,50	67 —	65,25
65	» » » » » 4,75 %	92,37	90 —	83,37	81 —
66	» » » » » 4,50 %	92,75	90,50	83,70	81,45
67	» » » » » 5 % (XI)	89,90	87,40	81,16	78,66
68	» » » » » 5 % (XIII)	90,15	87,65	81,39	78,89
69	Istituto di Credito Fondiario Venezie 3,75 %	98,87	97 —	89,17	87,30
70	» » » » 4 %	85,50	83,50	77,25	75,15
71	» » » » Conversione 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
72	» » » » 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
73	Opere Pubbliche Fondiarie Venezie 6 % - Serie ordinaria III	97 —	94 —	87,60	84,60
74	» » » » 6 % - » speciale V	101 —	98 —	91,20	88,20
75	» » » » 6 % - » » VI	100 —	97 —	90,30	87,30
76	» » » » 6 % - » » VII	100 —	97 —	90,30	87,30
77	» » » » 6 % - » » VIII	99 —	96 —	89,40	86,40
78	» » » » 6 % - » » IX	99 —	96 —	89,40	86,40
79	» » » » 6 % - » ordinaria II	97 —	94 —	87,60	84,60
80	» » » » 6 % - » » IX	98 —	95 —	88,50	85,50
81	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 %	85,50	83 —	77,20	74,70
82	» » » » » 4 %	79 —	77 —	71,30	69,30
83	» » » » » Conversione 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
84	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 %	90,50	88 —	81,70	79,20
85	Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	82 —	80 —	74 —	72 —
86	» » » » Conversione 4 %	84 —	82 —	75,80	73,80
87	» » » » » 5 %	87 —	84,50	78,55	76,05
88	Credito Fondiario Sardo Roma 4 %	85 —	83 —	76,70	74,70
89	» » » » Conversione 4 %	92,80	90,80	83,72	81,72
90	» » » » 5 %	92,75	90,25	83,73	81,23
91	Credito Fondiario Banco Sicilia 5 %	89,50	87 —	80,80	78,30
92	» » » » 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
93	» » » » Conversione 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
94	» » » » 3,75 %	95,87	94 —	86,47	84,60
95	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	99,50	97 —	89,80	87,30
96	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	90,30	87,80	81,52	79,02

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**
1° *semestre* 1958 *valevole pel* 2° *semestre* 1959

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
97	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 %	85,50	83,50	77,15	75,15
98	» » » » 4 % Conversione. . .	92 —	90 —	83 —	81 —
99	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 %	100,60	98,10	90,79	88,29
100	» » » » 5 % - 2ª Serie.	98,60	96,10	88,99	86,49
101	» » » » 5 % - 3ª »	98,50	96 —	88,90	86,40
102	Casse di Risparmio Provincie Lombarde - Milano 4 %	86,20	84,20	77,78	75,78
103	» » » » » Conversione 4 %	102 —	100 —	92 —	90 —
104	» » » » » 3,50 %	84 —	82,25	75,78	74,03
105	» » » » » 5 %	95,50	93 —	86,20	83,70
106	Casse di Risparmio di Bologna 5 %	89,80	87,30	81,07	78,57
107	» » » 4 ½	90,10	88,10	81,29	79,29
108	» » » Conversione 4 % . .	94,30	92,30	85,07	83,07
109	» » » 3,50 %	87,75	86 —	79,15	77,40
110	Cassa di Risparmio di Verona 3,75 % . .	90,75	89 —	81,85	80,10
111	Monte dei Paschi Siena 5 %.	91,40	88,90	82,51	80,01
112	» » » 4 %.	85,80	83,80	77.42	75.42
113	» » » Conversione 4 %.	99,50	97,50	89,75	87,75
114	» » » 3,50 %	83,25	81,50	75,10	73,35
115	Istituto Bancario S. Paolo Torino Conversione 4 % . . .	96,10	94,10	86,69	84,69
116	» » » 5 %	93,55	91,05	84,45	81,95
117	» » » 3,50 %	86,45	84,70	77,98	76,23
118	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6% Montec. Serie Speciale	100 —	97 —	99,30	87,30
119	» » » » » 6% - I.P.U. Serie spec. Tel.	102,60	99,60	92,64	89,64
120	» » » » » 5,50 %	97,55	94,80	88,07	85,32
121	» » » » » 5,50 % (Edison)	96,75	94 —	87,35	84,60
122	» » » » » 6 % (Trentennali)	100,25	97.25	90,53	87,53
123	» » » » » 6 % (Edison)	100,70	97,70	90,93	87,93
124	» » » » » 6 % (Ventennale) . . .	100,30	97,30	90,57	87,57
125	» » » » » 6 % (S. Spec. Soc. Edison)	100,50	97,50	90,75	87,75
126	» » » » » Serie Spec. 5ª Emis. 6 %	100,85	97,85	91,07	88,07
127	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	93,25	91,50	84,10	82,35
128	» » » » 5 %	92,70	90,20	83,68	81,18
129	» » » » 4,75 %	102,37	100 —	92,37	90 —
130	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	88,50	86,50	79,85	77 85
131	» » » » » 4 % Conversione	82 —	80 —	74 —	72 —
132	» » » » » 5 %	88,30	85,80	79,72	77,22
133	» » » » » Serie B 1941 5%	89,60	87,10	80,89	78,39
134	» » » » » » C 1948 5%	89,60	87,10	80,89	78,39
135	» » » » » » D 1953 5%	88 —	85,50	79,45	76,95
136	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito Navale)	101,55	98,80	91,67	88,92
137	» » » 5 % (IX emissione).	102,90	100,40	92,86	90,36
138	» » » 6 % (XIV emissione)	102,60	99,60	92,64	89,64
139	» » » 6 % (XII emissione)	101,50	98,50	91,65	88,65
140	» » » 6 % (XV Credito Navale)	101,60	98,60	91,74	88,74
141	» » » 6 % (XVI)	102,20	99,20	92,28	89,28
142	» » » 6 % (XVIII).	100,50	97,50	90,75	87,75
143	» » » 6 % (XIX Credito Navale)	100,50	97,50	97,75	87,75
144	Istituto Mobiliare Italiano 6 % - XX emissione.	100,50	97,50	90,75	87,75
145	Banca Nazionale del Lavoro 4 % . .	89,60	87,60	80,84	78,84
146	» » » » 4 % (Conversione)	89,60	87.60	80,84	78,84
147	» » » » 5 %	88,50	86 —	79,90	77,40
148	ISVEIMER 5,50 %	99,05	96,30	89,42	86,67
149	Ex decimi - Milano - 6 %	102 —	99 —	92,10	89,10
150	Cassa Risparmio Roma - Decennali 5 %	94,50	92 —	85,30	82,80

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario comunale di grado iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2994;

Viste le norme esecutive ed integrative di detta legge, approvate con regio decreto del 21 marzo 1929, n. 371;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 23 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale disponibili nei Comuni della classe quarta.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Art. 3.

I concorrenti, alla data del presente bando, debbono aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°.

Detto limite massimo di età è elevato:

a) a quaranta anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936; per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i profughi delle zone di confine, per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, e per coloro che abbiano titolo, a norma di legge, a fruire dei benefici concessi ai combattenti dalle disposizioni in vigore;

b) a quarantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (decreto 19 agosto 1948, n. 1180);

c) a quarantacinque anni per coloro che siano stati decorati al valor militare e promossi per merito di guerra.

Sono esclusi dai benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se amnistiati;

d) di due anni nei riguardi degli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

e) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti del limite di età di cui alle lettere da *a*) ad *e*) si cumulano tra loro purchè il candidato non superi complessivamente i quarantacinque anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1945 di cui all'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25

Il limite massimo di età è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali, il limite di trentacinque anni è elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due anni di servizio prestato

Art. 4.

Le domande, di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 e dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile, debbono pervenire alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede entro il 31 marzo 1959.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita (gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art 3 possono essere ammessi al concorso),

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste stesse,

le condanne penali eventualmente riportate,

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari

La data di arrivo delle domande è comprovata dal bollo a data apposto dalla Prefettura,

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante,

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del l'ufficio presso il quale prestano servizio

Alle domande dovranno essere allegati

a) il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in originale o in copia notarile,

b) la documentazione relativa ai titoli di merito (certificati di servizi prestati alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici, titolo di studio superiore alla licenza di scuola media superiore; diploma del corso di studi per aspiranti segretari comunali, etc);

c) i documenti attestanti il possesso di titoli di precedenza e preferenza nella nomina,

d) i documenti attestanti il possesso dei requisiti che consentono l'ammissione al concorso dei candidati che hanno superato l'età di trentacinque anni,

e) un elenco, in carta libera ed in duplice esemplare, dei titoli prodotti,

f) il talloncino di ricevuta di vaglia postale, dell'ammontare di L 300, per tassa di concorso, intestato alla prefettura della Provincia nella quale risiede il candidato con la indicazione della causale del versamento

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni gli aspiranti ex combattenti, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, in bollo da L 200 per ciascun foglio, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa rilasciata dalle autorità competenti, in bollo da L. 100, a termini del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati, che presero parte alle operazioni di guerra

Gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato medico mod 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero una dichiarazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n 1312

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, dal quale risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti e la categoria e la voce dell'invalidità dalla quale sono colpiti oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità nonchè la dipendenza da causa di servizio oppure il certificato mod 69 *ter* della competente Amministrazione relativo al riconoscimento della qualità di invalido per servizio I reduci della prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante le loro qualità I partigiani combattenti devono presentare il provvedimento adottato dall'apposita Commissione, contenente il formale riconoscimento definitivo della qualifica Gli insigniti di medaglia al valor militare o di

croce di guerra al valore o di attestazioni al merito di guerra dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autentica notarile.

I civili reduci dalla deportazione o dall'internamento, i profughi dai territori di confine e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per comportamento contrario al regime fascista devono far risultare tale circostanza mediante attestazione, da rilasciarsi su carta da L. 100, dal prefetto della Provincia nella quale risiedono.

I profughi dell'Africa italiana devono produrre l'attestato del Ministero dell'Africa italiana che attribuisce detta qualifica ovvero apposito certificato rilasciato dal prefetto a norma del decreto Presidenziale n. 1117, in data 4 luglio 1956.

Gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione devono presentare un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, che comprovi tali loro qualità.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione devono presentare il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal sindaco del Comune di residenza che comprovi tale loro qualità in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

Art. 5

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il 35°,

2) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge,

3) certificato di buona condotta morale e civile, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risieda da almeno un anno e, in caso di residenza per tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni nei quali ha in precedenza risieduto entro l'anno, tutti su carta da bollo da L. 100,

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200;

5) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 100, da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica.

Qualora l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'espletamento delle funzioni di segretario comunale. I candidati che siano invalidi di guerra dovranno produrre il certificato rilasciato dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, ai sensi dell'articolo 131 numeri 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92,

6) certificato dello stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole

Art. 6

Il servizio prestato in qualità di impiegato comunale di ruolo deve essere documentato con certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal capo dell'Amministrazione comunale

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), del precedente art. 5 debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che dimostrino di prestare servizio di ruolo presso Amministrazioni comunali o provinciali sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), del precedente art. 5.

I candidati che si trovino sotto le armi, possono esibire invece dei documenti di cui ai numeri 2), 3) e 5) del precedente art. 5 un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto di segretario comunale.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito della età, del quale gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto previsto, nei riguardi dei coniugati, dalle lettere *d*) ed *e*) del precedente art. 3.

Art. 9.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, saranno osservate le norme di cui alla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Roma, addì 31 gennaio 1958

p. *Il Ministro:* ROMANO

(647)

Concorso per esami per il conferimento di sessantaquattro posti di vice commissario in prova, nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666,

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927 n. 33, relativo al riordinamento al personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia,

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza,

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo *A*,

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale delle Amministrazioni della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368,

Visto l'art. 7 della legge 27 febbraio 1955, n. 53

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello statuto per il Trentino-Alto Adige,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, concernente la revisione del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,

Decreta

Art. 1

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di sessantaquattro posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Dei suddetti sessantaquattro posti, quattro sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei

Al suddetto concorso non possono partecipare le donne

Art 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica

Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) Avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°

Il limite massimo di età è elevato ad anni 37

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero, in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943,

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore,

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno,

f) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n 137.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

g) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra,

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45

l) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n 876 ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491 richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176,

m) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404,

Il limite massimo di età è infine elevato:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima

L'elevazione di cui alla lettera *n*) si cumula con quella di cui alla lettera *o*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *h*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni

L'elevazione di cui alle lettere *l*) ed *m*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, sostituito dalla legge 24 giugno 1950, n 465

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato

Gli aspiranti che intendono beneficiare delle richiamate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso,

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica,

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile,

E) avere il godimento dei diritti politici,

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed essere di statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro),

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso

A norma dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, non possono essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro

Art 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado

Art 5

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - divisione personale, redatta su carta da bollo da L 200, dovrà essere presentata all Prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del governo di Trieste, al Commissariato del governo di Trento e alla Questura di Aosta

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso faranno pervenire all'ufficio anzidetto le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre cognome e nome

1) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana,

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita che il candidato non è iscritto ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione a partito, di essere disposto a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

I candidati che desiderano concorrere anche ai quattro posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta e orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere, francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), entro il termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio del 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 ai sensi della circolare n. 487 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

e) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

f) i militari e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale deve essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte della Autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

g) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalido per servizio;

h) gli orfani dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra comprovante tale loro qualità;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

l) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità, i figli degl'invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale), nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°.

I concorrenti i quali abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 6;

b) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio in carta da bollo da L. 200 ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

I candidati che per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'interno o da altri Ministeri, abbiano ivi presentato il titolo originale di studio potranno fare riferimento a tale documento. In tal caso essi dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto ed esibire,in luogo del titolo stesso, un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore presso il quale il titolo fu conseguito;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, ed ha statura non inferiore a metri 1,64 (uno e sessantaquattro).

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma la attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengano ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del Commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto. I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo del documento di cui sopra un certificato, in carta da bollo da L. 100, del Comando del corpo al quale appartengono.

h) I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dalle Amministrazioni dalle quali dipendono. Da detto documento devono risultare inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), del precedente art. 7 debbono essere di data non anteriore a 3 mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 7.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) dell'art. 7.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è esentato dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*) e *f*) dell'art. 7, sostituendoli con la dichiarazione del comandante del reparto, attestante la buona condotta e la idoneità fisica, con l'indicazione della statura.

Tale disposizione non è applicabile agli ufficiali, ai sottufficiali e alle guardie in servizio temporaeno di polizia.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *f*) e *g*) del precedente art. 7, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo.

Soltanto quelli iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 7, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 9.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 7 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi anche se indetti dall'Amministrazione dell'interno, salvo quanto previsto per il titolo di studio dalla lettera *b*) dell'art. 7.

Art. 10.

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza;

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco), a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese o dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengono lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti semprechè i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

I candidati che aspirano a concorrere ai 4 posti riservati di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno sostenere oltre alla prova orale una prova scritta di lingua tedesca dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano.

Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca terranno luogo, per i candidati aspiranti ai posti riservati di cui all'art. 1, della prova orale obbligatoria di lingua, prescritta al n. 8 delle materie di esame.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Gli esami scritti avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art 12

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

Art 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano in numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti

Art 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

I predetti, trascorso il periodo di prova della durata di sei mesi, e sempre che abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia, ed ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati vice commissari nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Il direttore capo della Divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 26 novembre 1958

p. *Il Ministro*. MAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1959
Registro n 1 Interno, foglio n. 354 — MARTORELLA

(495)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 luglio 1958, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta);

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1959, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n 748,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Gela (Caltanissetta), nell'ordine appresso indicato:

1 Gaetti dott Giuseppe . . . . punti 85,25 su 132
2. Bitetti dott Giuseppe . . . . » 77,29 »
3 Cappello dott. Agostino . . . » 76,08 »
4 Tossi Carlo . . . . » 75,06 »
5. Gitti dott Diamante . . . . » 74,56 »
6 Bonasia dott Michele . . . . » 74,04 »
7 Aiello dott Salvatore . . . . » 71,29 »
8. Silvano dott Guido . . . . » 71,10 »
9. Nicastro Onofrio . . . . . » 70,42 »
10. Damiani Rocco . . . . . » 69,50 »
11. Calvano Carlo . . . . . » 68,58 »
12 Bonadio Giuseppe . . . . . » 68,48 »
13 Panebianco dott Gaetano . . . » 68 — »
14. Zaffarano dott Michele . . . » 67,82 »
15. Iozzi Giovanni . . . . . » 66,83 »
16 Taverna dott. Pio . . . . . » 66,38 »
17. Di Giovanni Gaetano . . . . » 65,83 »
18. Salerno dott. Riccardo . . . » 64,38 »
19. Rabacchino dott. Ferdinando . . » 64,11 »
20. Di Conza dott. Beniamino . . » 62,56 »
21 Tarabini dott. Lodovico . . . » 58,45 »
22. Lo Sasso Capeti dott Luigi . . » 56,69 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1959

p. *Il Ministro*. ROMANO

(663)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso magistrale speciale per titoli e per esami delle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.

La prova scritta (in lingua tedesca) del concorso magistrale speciale per titoli e per esami nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, bandito dal Provveditorato agli studi di Bolzano con decreto n 10985/B 16 del 1° dicembre 1958, avrà luogo in Bolzano lunedì 9 marzo 1959.

La prova avrà inizio alle ore 9 (nove).

Ciascun candidato riceverà dal Provveditore agli studi di Bolzano comunicazione individuale del giorno fissato per la prova, dell'ora in cui dovrà presentarsi per le operazioni preliminari di appello e di controllo e del locale ove la prova avrà luogo

(686)

Diario delle prove scritte del concorso magistrale speciale per titoli e per esami per insegnanti delle scuole elementari delle Valli Ladine della provincia di Bolzano.

Le prove scritte del concorso magistrale speciale per titoli e per esami per insegnanti delle scuole elementari delle Valli Ladine della provincia di Bolzano, bandito con decreto numero 12800/B.16 del 9 dicembre 1958 dal Provveditorato agli studi di Bolzano (prova in ligua italiana e prova in lingua tedesca in conformità del paragrafo XIV del bando), avranno luogo in Bolzano lunedì 16 e martedì 17 marzo 1959

Le prove avranno inizio alle ore 9 (nove)

Ciascun candidato riceverà dal Provveditore agli studi di Bolzano comunicazione individuale dei giorni fissati per le prove dell'ora in cui dovrà presentarsi per le operazioni preliminari di appello e di controllo e del locale ove le prove avranno luogo

(687)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.